

REGIONE SICILIA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

DELIBERAZIONE N. 884 del 21 LUG. 2021

Oggetto: Convenzione con l'Università degli Studi di Messina, Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale, per lo svolgimento di un periodo di formazione extra rete formativa del dott.ssa Sarra Federica

Proposta N° <u>98</u> del <u>20 LUG 2021</u>	
SETTORE PROPONENTE SETTORE AFFARI GENERALI	
L'istruttore/Il Responsabile del Procedimento <u>Carlo Gennaro</u>	Il Capo Settore della U.O.C. Affari Generali (Dott.ssa Ersilia Riggi) <u>Ersilia Riggi</u>

Registrazione Contabile			
Budget Anno _____	Conto _____	Importo _____	Aut. _____
Budget Anno _____	Conto _____	Importo _____	Aut. _____
NULLA OSTA , in quanto conforme alle norme di contabilità			
Il Dirigente Responsabile Settore Economico Finanziario e Patrimoniale (dott. Giovanni Luca Roccella)			

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

il Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola,

nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 196 del 04.04.2019

con l'assistenza del Segretario, dott. Dott. Nicolò Romano ha adottato la seguente deliberazione

Il Capo Settore della U.O.C. AFFARI GENERALI

Visto:

il DL n. 402 del 13/06/2017 recante gli standard, requisiti, indicatori di attività formativa ed assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria; in particolare, l'all. I del predetto Decreto che prevede che la formazione dello specializzando possa avvenire anche presso struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, non inserita nella rete formativa della Scuola di appartenenza, ma in quella di altro Ateneo, previa verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della predetta struttura (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero di specializzandi che già frequentano la struttura stessa;

Premesso:

con nota Ns. prot. 3239/AA.GG del 22-12-2020, l'Università degli Studi di Messina ha chiesto di attivare una convenzione individuale con questa Arnas, finalizzata allo svolgimento di un periodo di formazione professionale "extra rete formativa", del dott.ssa Sarra Federica, specializzanda della scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale, da effettuarsi presso l'U.O.C Chirurgia Generale ;

Rilevato che:

il periodo di frequenza relativo alla convenzione di che trattasi non potrà superare complessivamente i diciotto mesi (18); in particolare, il rapporto convenzionale da instaurare nella fattispecie che qui ci occupa sarà di natura individuale (Art. 5);

Viste :

- nota prot. n 1078/AA.GG. del 22-3-2021 con la quale, nel trasmettere alla Direzione Sanitaria Aziendale la convenzione in argomento, è stato chiesto di esprimere parere in merito alla fattibilità della convenzione;
- la nota succitata, in calce alla quale (registrata al n. 2768/AA.GG del 15-7-2021), il Direttore Sanitario ha espresso parere favorevole;
- la disponibilità, prodotta dal Direttore UOC Chirurgia Generale, ad accogliere lo Specializzando in questione;

Ritenuto, prendere atto:

- del parere favorevole sopracitato e della disponibilità del Direttore UOC Chirurgia;
- che alla, copertura assicurativa, si dovrà provvedere con oneri a carico della struttura di appartenenza, giusta previsione di cui all'art. 6 di detta convenzione.
- Sottoscrivere digitalmente la convenzione ai sensi dall'art. 15, c. 2-bis della L. 241/90 e s.m.i e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- Trasmettere copia della presente e della relativa convenzione al Direttore Sanitario Aziendale, ed al Direttore dell'U.O.C Chirurgia Generale e all'Università di Messina;
- Munire la presente della clausola d'immediata esecuzione.

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L.190/2012;

Propone

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte:

- del parere favorevole sopracitato e della disponibilità del Direttore UOC Chirurgia;
- che alla, copertura assicurativa, si dovrà provvedere con oneri a carico della struttura di appartenenza, giusta previsione di cui all'art. 6 di detta convenzione.
- Sottoscrivere digitalmente la convenzione ai sensi dall'art. 15, c. 2-bis della L. 241/90 e s.m.i e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- Trasmettere copia della presente e della relativa convenzione al Direttore Sanitario Aziendale, ed al Direttore dell'U.O.C Chirurgia Generale e all'Università di Messina;
- Munire la presente della clausola d'immediata esecuzione.

Allegati:

1) Convenzione

Il Capo Settore della U.O.C. Affari Generali
(Dott.ssa Ersilia Riggi)



IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui s'intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario aziendale;

D E L I B E R A

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Responsabile della Struttura proponente e, pertanto dispone di:

- del parere favorevole sopracitato e della disponibilità del Direttore UOC Chirurgia.
- che alla, copertura assicurativa, si dovrà provvedere con oneri a carico della struttura di appartenenza, giusta previsione di cui all'art. 6 di detta convenzione.
- Sottoscrivere digitalmente la convenzione ai sensi dall'art. 15, c. 2-bis della L. 241/90 e s.m.i e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i "Codice dell'Amministrazione Digitale".

- Trasmettere copia della presente e della relativa convenzione al Direttore Sanitario Aziendale, ed al Direttore dell'U.O.C Chirurgia Generale e all'Università di Messina.
- Munire la presente della clausola d'immediata esecuzione.

Il Direttore Amministrativo
(dott. Giovanni Annino)

Il Segretario
Dott. Nicolò Romano

Il Direttore Generale
(dott. Fabrizio De Nicola)

Il Direttore Sanitario
(dr. Giuseppe Giammanco)

_____ copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno _____ _____ c ritirata il giorno _____ L'addetto alla pubblicazione _____ Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda dal _____ al _____ - ai sensi dell'art. 65 l.r. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 l.r. n. 30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione. Catania _____ Il Direttore Amministrativo _____
Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____
Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

- ☒ immediatamente
- ☐ perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- ☐ a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
- a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____
- b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



Università degli Studi di Messina



**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SANITARIE EXTRA
RETE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLA FORMAZIONE
SPECIALISTICA DEI CORSISTI DELLA SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE DI CHIRURGIA GENERALE**

TRA

L'Università degli Studi di Messina, C.F. 80004070837, in persona del Rettore,
Prof. Cuzzocrea Salvatore, nato a Ginevra, Svizzera l'11/03/1972, domiciliato per la
carica presso la sede dell'Università medesima sita in Piazza S. Pugliatti, 1 – Messina

E

**L'ARNAS Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI - NESIMA P.O. GARIBALDI CENTRO di Catania** (di seguito
denominato "Azienda"), rappresentata dal Direttore Generale, Commissario Dott.
De Nicola Fabrizio, domiciliato per la carica in Via Palermo 636 - 95122 Catania,
accreditata, nonché contrattualizzata con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

* * *

La presente convenzione istituisce e regola il rapporto di collaborazione tra le Parti,
come sopra rappresentate, per lo svolgimento di attività formative extra rete presso la
Struttura Ospitante della dott.ssa SARRA Federica nata a Sant'Agata di Militello
(ME) il 04/12/1990 codice fiscale SRRFRC90T44I199I tel. 3208992986 e-mail
federica.sarra4@Hotmail.it, medico in formazione specialistica iscritto alla Scuola di
specializzazione in Chirurgia Generale dell'Università di Messina. Ad esplicitazione
degli accordi che formano oggetto della presente convenzione,

SI PREMETTE CHE

- l'attività formativa dei medici specializzandi è soggetta alla specifica normativa prevista dal d.lgs. n. 368/99 *"Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE"*, e dal D.I. n. 68 del 04/02/2015, con cui è stato disposto il 'Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria';
 - in virtù del punto 8.1 del Protocollo di Intesa tra l'Università degli Studi di Messina e la Regione Siciliana del 12/08/2009 (coordinato con le integrazioni apportate in data 19/21-12-2009 e 11/17-02/2010) *"... Nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica integrata tra Università italiane ed università di paesi stranieri, la formazione specialistica può svolgersi anche in strutture sanitarie, italiane ed estere, esterne alla rete formativa regionale, in conformità al programma formativo personale del medico e su indicazione del Consiglio della scuola o del Comitato ordinatore, per un periodo non superiore ai 18 mesi, fermo restando quanto previsto dall'art. 12 del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162."*;
 - secondo quanto previsto dal D.I. 13/06/2017 n. 402 (Allegato 1, punto 1.2), recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria *" al fine di perfezionare la formazione, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori Strutture extra rete formativa, sia italiane che straniere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi"*;
 - ai sensi del citato D.I. 402 *"tali Strutture devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale"*;
 - le parti intendono istituire un rapporto di collaborazione per lo svolgimento di attività formativa *extra rete*;
 - la Struttura Ospitante fa già parte della rete formativa di una Scuola di Specializzazione di altro Ateneo, ma da tuttavia atto della "mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano la struttura medesima;
- Premesso e ritenuto quanto sopra,**

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 Finalità

La presente convenzione istituisce e regola il rapporto di collaborazione tra le Parti per lo svolgimento di attività formativa *extra rete* presso la Struttura Ospitante, della dott.ssa SARRA Federica, medico in formazione specialistica iscritto alla Scuola di specializzazione in Chirurgia Generale dell'Università di Messina.

Art. 3 Impegni delle Parti

La Struttura Ospitante si impegna ad accogliere, per le attività di tirocinio di formazione specialistica in Chirurgia Generale, la dott.ssa SARRA Federica iscritta al V anno della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale dell'Università di Messina.

La Struttura Ospitante si impegna:

- ad osservare la normativa comunitaria, statale e regionale;
- ad accettare i controlli dell'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica di cui all'art. 43 del D.Lgs. 368/99 nonché dell'Osservatorio regionale; ad osservare la normativa in materia, compresa quella in materia fiscale, previdenziale, di sicurezza sul lavoro e sul lavoro dei disabili;
- a garantire che la tipologia ed il volume delle attività assistenziali siano adeguati agli standard previsti per le singole specialità.

L'Università – Scuola di Specializzazione di Chirurgia Generale - per parte sua, si impegna a corrispondere, in maniera esclusiva, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (art.39 del D.Lgs. n. 368/99), il trattamento economico spettante ai medici in formazione specialistica.

Art. 4 Formazione degli specializzandi

La formazione degli specializzandi dovrà svolgersi secondo quanto previsto nel progetto formativo individuale, il quale, tra l'altro, dovrà contenere il nominativo del tutor dell'Università, gli obiettivi formativi, la durata e il periodo di svolgimento della formazione *extra rete*.

L'attività dei medici in formazione specialistica non dovrà essere utilizzata per sopperire carenze di organico delle strutture, ma dovrà essere finalizzata

essenzialmente all'apprendimento con assunzione progressiva di responsabilità personale in tutte le attività proprie della struttura ospitante.

In ogni caso il medico in formazione specialistica non può essere impiegato in totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica.

L'attività formativa si svolgerà sotto la guida di un tutor designato dalla struttura ospitante.

Il monitoraggio e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, deve essere documentato, come previsto dal D. Lgs. 368/99 e successive modifiche e integrazioni e del D.L. n. 68/2015, dal libretto-diario delle attività formative.

Art. 5 Durata della formazione extra rete formativa

La formazione *extra* rete formativa non può superare, per ciascun medico in formazione, i 18 mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della Scuola di Specializzazione a cui è iscritto.

Art. 6 Copertura assicurativa

Alla copertura assicurativa si provvederà con oneri a carico della struttura di appartenenza.

Art. 7 Sorveglianza sanitaria

La Struttura Ospitante è tenuta ad assicurare la sorveglianza sanitaria agli specializzandi durante l'attività formativa svolta.

La Struttura Ospitante si impegna inoltre affinché ai medici in formazione specialistica vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima, in base al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

Art. 8 Durata della Convenzione

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed ha la durata stabilita nel progetto formativo, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 5.

Art. 9 Controversie

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere dall'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione sarà devoluta al giudice territorialmente competente secondo le previsioni del codice di procedura civile.

Art. 10 Trattamenti dei dati personali

Le Parti garantiscono, ciascuna per quanto di propria competenza, che i trattamenti dei dati personali derivanti dall'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali si svolgano nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, con modalità tali da tutelare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi.

Art. 11 Sottoscrizione

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n.241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzo della casella PEC.

Università degli Studi di Messina
Il Rettore
Prof. Cuzzocrea Salvatore

Firmato digitalmente da: CUZZOCREA SALVATORE
Motivo: Rettore
Data: 16/12/2020 12:42:14

ARNAS Garibaldi
Il Direttore Generale
Commissario
Dott. De Nicola Fabrizio